

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 4, della legge sull'agricoltura (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 45/08, 57/12, 90/12 — ZdZPVHVVR, 26/14 e 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – decisioni della Corte costituzionale 123/21 e 44/22) ministro dell'Agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione

## **NORME** **sulla qualità della birra**

### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1** **(Contenuto)**

Le presenti norme disciplinano le condizioni per la qualità minima, la classificazione e l'etichettatura che la birra deve soddisfare sul mercato.

#### **Articolo 2** **(Procedura e clausola d'informazione)**

(1) Il presente regolamento è stato emanato in conformità della procedura d'informazione prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17. 9. 2015, pag. 1).

(2) Le disposizioni delle presenti norme non si applicano ai prodotti che, in conformità alla legislazione nazionale che garantisce un livello equivalente di tutela dell'interesse pubblico, come determinato nella legislazione della Repubblica di Slovenia, sono legalmente:

- – fabbricati o commercializzati in altri Stati membri dell'Unione europea e in Turchia, oppure
- – fabbricati nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono altresì firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(3) Le presenti norme sono attuate conformemente al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 (GU L 91, 29. 3. 2019, pag. 1).

#### **Articolo 3** **(Significato dei termini)**

Ai fini delle presenti norme, i termini utilizzati recano il significato come segue:

1. la birra è una bevanda alcolica fermentata in cui l'etanolo e almeno una parte di anidride carbonica si formano durante la fermentazione degli ingredienti di cui all'articolo 4 delle presenti norme ed è prodotta mediante un processo tecnologico di birrificazione seguito dalla fermentazione. Parte dell'etanolo presente può essere di origine secondaria (ad esempio come vettore di additivi, aromi, estratti);

2. l'estratto nel mosto di base è il tenore di sostanze solubili nel mosto prima della fermentazione, espresso in % (m/m);
3. il tenore di alcol in volume (% vol) è il tenore di etanolo a 20 ° C, espresso in percentuale in volume .

## **II. BIRRA SUL MERCATO**

### **Articolo 4 (Materie prime)**

Le materie prime per la produzione della birra sono:

- l'acqua, che deve soddisfare le condizioni stabilite nelle norme che disciplinano l'acqua potabile al fine di preparare l'acqua di processo;
- il malto d'orzo o altri cereali dolcificati o non zuccherati o prodotti ottenuti da cereali e materie prime simili a cereali, colture e altre materie prime a base di amido e zuccheri;
- il luppolo e i prodotti a base di luppolo, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle colture di luppolo e dei prodotti a base di luppolo;
- colture microbiche, in cui per la fermentazione della birra sono utilizzati lieviti o altri microrganismi o comunità microbiche;
- altre materie prime.

### **Articolo 5 (Classificazione della birra)**

La birra è classificata in base a:

- contenuto dell'estratto del mosto di base;
- gradazione alcolica;
- colore;
- elaborazione tecnologica.

### **Articolo 6 (Etichettatura della birra)**

(1) La birra deve essere etichettata conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22. 11. 2011, pag. 18), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327, 11. 12. 2015, p. 1), e ai sensi delle presenti norme.

(2) A seconda del valore dell'estratto nel mosto di base, la birra è etichettata come:

- birra, se il tenore di estratto nel mosto di base non supera il 13,5 % (m/m);

- birra speciale, se il tenore di estratto nel mosto di base è compreso fra 13,5 % e 16 % (m/m);
- birra forte, se il tenore di estratto nel mosto di base supera il 16 % (m/m).

(3) Data la minore gradazione alcolica, la birra è etichettata come:

- birra leggera, se il tenore di alcol in volume non supera il 3,5 %;
- birra analcolica, se il tenore di alcol in volume non supera lo 0,5 %.

(4) In base al colore, la birra è etichettata come:

- birra pallida, se l'intensità del colore non è superiore a 30 unità EBC;
- birra scura, se l'intensità del colore è superiore a 30 unità EBC.

(5) La birra è etichettata come birra opaca, se l'opacità è il risultato di speciali procedure tecnologiche.

(6) La birra invecchiata per almeno 6 mesi può essere etichettata come birra matura.

(7) La birra non filtrata deve essere etichettata come birra non filtrata.

(8) La birra non pastorizzata deve essere etichettata come birra non pastorizzata.

(9) La birra ottenuta con almeno il 30 % (m/m) di malto di frumento è etichettata come birra di frumento. Se la birra è ottenuta da altri cereali o prodotti cerealicoli e da materie prime simili ai cereali, il nome del prodotto indica il nome della materia prima utilizzata se costituisce almeno il 30 % della materia prima di base (ad esempio birra di grano saraceno).

(10) Una birra contenente meno di 3 g/l di CO<sub>2</sub> o altri gas può essere etichettata come birra con un contenuto inferiore di CO<sub>2</sub> o altri gas.

(11) La birra senza luppolo è etichettata come birra a cui non sono aggiunti luppolo e prodotti a base di luppolo.

(12) Possono essere indicate altresì altre caratteristiche della birra (ad esempio affinamento in botte, birra di fermentazione superiore).

## **Articolo 7 (Qualità minima)**

La birra sul mercato deve soddisfare le seguenti condizioni minime di qualità:

- è limpida e priva di sedimenti, fatta eccezione per la birra opaca e non filtrata;
- La CO<sub>2</sub> è solitamente utilizzata per la gassificazione, ma possono essere utilizzati anche altri gas (ad esempio azoto o altri gas inerti);
- le proprietà organolettiche della birra sono conformi alla definizione di cui al disciplinare di produzione.

## **Articolo 8 (Stoccaggio)**

La birra deve essere conservata dopo la produzione e durante la vendita secondo le istruzioni del produttore.

### III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### **Articolo 9 (Disposizione transitoria)**

(1) La birra immessa sul mercato deve soddisfare i requisiti ed essere etichettata conformemente alle disposizioni delle presenti norme entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme.

(2) Indipendentemente dalle disposizioni di cui al paragrafo precedente, la birra prodotta ed etichettata conformemente alla normativa in materia di qualità della birra (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 3/03 e 45/08 — ZKme-1) può essere immessa sul mercato prima del termine di cui al paragrafo precedente fino all'esaurimento delle scorte.

#### **Articolo 10 (Decadenza)**

Le norme sulla qualità della birra (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 3/03 e 45/08 — ZKme-1) cessano di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore delle presenti norme e restano in vigore per due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme.

#### **Articolo 11 (Entrata in vigore)**

Le presenti regole entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. 007-635/2021  
Lubiana, 9 novembre 2022  
EVA 2021-2330-0106

**Irena Šinko**  
Ministro dell'Agricoltura, delle foreste e  
dell'alimentazione